

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 255

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
19 settembre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1376/2006 della Commissione, del 18 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-
coli..... 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione, del 18 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti** 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2006/626/Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2006, sulla base dell'articolo 83 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Di seguito sono riportate, in sintesi, le principali disposizioni della decisione, senza pregiudizio dei pieni effetti della decisione stessa [notificata con il numero C(2006) 412] ⁽¹⁾** 5

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 del 1.7.2006)** 7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2006 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,9
	096	39,6
	999	58,3
0707 00 05	052	94,7
	999	94,7
0709 90 70	052	96,4
	999	96,4
0805 50 10	388	58,4
	524	53,3
	528	56,1
	999	55,9
0806 10 10	052	75,3
	220	32,1
	624	105,3
	999	70,9
0808 10 80	388	87,2
	400	92,4
	508	57,4
	512	92,7
	528	74,1
	720	82,6
	800	164,6
	804	92,0
999	92,9	
0808 20 50	052	118,9
	388	89,8
	999	104,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	121,3
	999	121,3
0809 40 05	052	86,8
	066	66,2
	098	33,4
	624	128,7
	999	78,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2006 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) All'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento medesimo.

- (2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto, rispettivamente, di aggiungere e di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l'indirizzo della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

1) Il seguente indirizzo è inserito sotto la dicitura «PAESI BASSI»:

«Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Handelspolitiek
Bezuidenhoutseweg 153
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Paesi Bassi
Tel. (31-70) 379 64 85, 379 62 50».

2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «REGNO UNITO» è sostituito dal testo seguente:

«*Importazioni di merci di cui all'allegato II:*

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF
Regno Unito
Tel. (44-1642) 364 333
Fax (44-1642) 364 269
E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci di cui all'allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department of Trade and Industry
Export Control Organisation
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
Regno Unito
Tel. (44-20) 7215 8070
Fax (44-20) 7215 0531
E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk».

3) L'indirizzo di cui al punto «B. **Indirizzi per le notifiche alla Commissione**» è sostituito dal seguente:

«Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC
Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti
CHAR 12/45
B-1049 Bruxelles
Belgio
Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76
Fax (32-2) 299 08 73
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

sulla base dell'articolo 83 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Di seguito sono riportate, in sintesi, le principali disposizioni della decisione, senza pregiudizio dei pieni effetti della decisione stessa

[notificata con il numero C(2006) 412]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/626/Euratom)

La presente decisione è indirizzata al British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) di Seascale, Cumbria (UK) ed è stata notificata al BNG SL il 17 febbraio 2006.

La decisione verte soltanto sugli aspetti dell'adeguatezza delle procedure relative ai dati e ai rapporti contabili attualmente applicate al sito di Sellafield, ivi compreso, ma non solo, l'impianto THORP. La decisione non giunge alla conclusione che materie nucleari siano andate perdute o siano state distolte dalle finalità cui erano destinate.

Articolo 1 (estratto)

BNG SL ha violato l'articolo 79 del trattato Euratom, in combinato disposto con gli articoli 7, 9 e 12 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione ⁽¹⁾ [sostituiti dal 20 marzo 2005 dagli articoli 6, 9 e 7 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione ⁽²⁾], e le disposizioni particolari sul controllo, adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 6 del regolamento (Euratom) n. 302/2005, l'articolo 81 del trattato Euratom e l'articolo 3 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 [sostituito dal 20 marzo 2005 dall'articolo 4 del regolamento (Euratom) n. 302/2005].

Articolo 2

1. La Commissione emette un richiamo a carico di BNG SL.

2. Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri entro un periodo specificato, successivo alla pubblica-

zione della presente decisione, di aver posto rimedio, con adeguati e solidi provvedimenti, alle carenze e alle fonti di infrazione riscontrate e di aver applicato misure appropriate volte a migliorare costantemente la qualità e l'esecuzione del suo sistema contabile e di controllo delle materie nucleari.

3. Il richiamo è emesso con la condizione che BNG SL dimostri, entro un ulteriore periodo specificato, che i rimedi attuati hanno conseguito gli effetti previsti.

Articolo 3

1. BNG SL fornisce alla Commissione, al termine del periodo specificato calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione, un rapporto con la descrizione dei provvedimenti adottati per risanare la situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. BNG SL fornisce alla Commissione, al termine dell'ulteriore periodo specificato, un rapporto con la descrizione dei previsti risultati raggiunti mediante i provvedimenti posti in essere in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può intraprendere ulteriori azioni legali qualora non siano adeguatamente dimostrati i provvedimenti e le misure come richiesto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente decisione e non siano trasmessi i rapporti dettagliati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.

Articolo 5

1. Il British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK è destinatario della presente decisione.
2. La presente decisione verrà comunicata al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 1° luglio 2006)

A pagina 34, articolo 39, nell'alinea:

anziché: «Se la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 34 nel caso dei melassi o all'articolo 36 nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:»,

leggi: «Se la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 34 nel caso dei melassi o all'articolo 37 nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:».
